

Detrazione 55%

Nuova edizione delle Istruzioni per l'uso

Carissimi Soci, siamo lieti di comunicarvi che, dopo le nuove edizioni delle "Istruzioni per l'uso" relative all'IVA ridotta e alla detrazione fiscale 36%, è stata completata la revisione dell'opuscolo dedicato alla detrazione fiscale del 55% sugli interventi finalizzati al risparmio energetico. Come ricorderete, poco dopo la pubblicazione della prima edizione, nel novembre 2008, l'emanazione del "decreto anti-crisi" (n. 185/2008) sembrava destinata a introdurre pesanti restrizioni alla possibilità di avvalersi di questi importanti incentivi. In particolare, si prevedeva la necessità di un assenso esplicito e preventivo dell'Agenzia delle Entrate richiesto perfino, con valenza retroattiva, per poter fruire della detrazione sulle spese già effettuate nel corso del 2008.

L'intervento immediato di tutte le principali associazioni di categoria rappresentative del settore dell'edilizia e delle filiere ad esso collegate, ha consentito di eliminare quegli aspetti del provvedimento che ne avrebbero, di fatto, fortemente limitato l'efficacia e la possibilità di fruizione da parte dei contribuenti.

I consolidati rapporti di collaborazione esistenti con alcune delle principali Associazioni industriali di settore, ha inoltre consentito ad ANGAISA di partecipare attivamente ad alcune iniziative volte a favorire l'ado-

zione di ulteriori semplificazioni nelle procedure applicative della detrazione, che sono state accolte dal Governo e di cui diamo conto in questa nuova edizione aggiornata delle "Istruzioni per l'uso" sul 55%.

L'opuscolo presenta un quadro completo degli interventi che consentono attualmente di avvalersi degli incentivi: come è ormai noto, si tratta di interventi che vanno dalla riqualificazione energetica integrale dei fabbricati, alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, dall'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda alla realizzazione di coperture o pavimenti e finestre comprensive di infissi con bassa trasmittanza termica.

Vi ricordiamo che tutti i Soci riceveranno, a mezzo posta, una copia del nuovo opuscolo per ognuno dei punti vendita associati; inoltre, all'interno del portale associativo (nell'Area dedicata alle Normative) verrà inserito, nei prossimi giorni, il file PDF in formato "High Quality Print", idoneo per poter stampare eventuali versioni personalizzate, che le singole aziende potranno distribuire alla propria clientela.

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. arch. Gianni Mari

La ripresa nel settore dell'acciaio è ancora fragile e lontana. I prezzi di vendita per i coils a Giugno sono rimasti fermi a 385 €/t., inferiori ai costi di produzione stimati sul livello di 457 €/t.

Le società elettriche chiedono un'armonizzazione europea del livello di tassazione.

L'Associazione Europea delle Aziende Produttrici di Energia Elettrica EURELECTRIC, in uno studio dello scorso 8 luglio, ha determinato che la tassazione varia nei vari paesi europei, passando dal massimo di 5,11 centesimi di € per kWh della Svezia ad un minimo di 1,46 centesimi di € per kWh del Portogallo. Inoltre l'IVA varia dal 2% al 25%.

L'Associazione rileva che queste disparità di trattamento fiscale rendono di fatto impossibile una normale concorrenza tra le diverse aziende europee ed auspicano che la nuova terza legislazione europea possa muovere i primi passi verso una normalizzazione delle imposizioni fiscali sull'energia elettrica.

FRANCIA

La corsa al solare

La compagnia francese EDF, tramite la propria collegata EDF EN (energie nuove) ha stipulato un accordo con l'azienda americana produttrice di pannelli solari FIRST SOLAR per l'investimento di 90 milioni di € per la realizzazione di un impianto ad energia solare con la capacità annuale produttiva iniziale di più di 100 Megawatt (picco produttivo).

L'impianto, che offrirà 300 posti di lavoro, entrerà in piena capacità produttiva alla fine del 2011. L'impianto, il più grande di Francia, fa parte del progetto francese che porterà a moltiplicare per 400 volte la capacità produttiva di energia solare, nei prossimi 12 anni, rispetto ai valori raggiunti a fine 2008.

GERMANIA

L'antitrust europeo ha dato il via libera alla ROBERT BOSCH per l'acquisizione dell'azienda tedesca LOOS DEUTCHLAND; BOSCH opera in 27 paesi anche con i marchi BUDERUS e JUNKERS.

VAILLANT cessa la produzione di caldaie convenzionali ad olio combustibile ed a gasolio.

La ragione di questa decisione sta nella volontà di VAILLANT di concentrarsi sulla produzione di caldaie a condensazione e di apparecchiature ad energie rinnovabili. E' la prima azienda europea a fare un passo in questo senso.

INGHILTERRA

WOLSELEY annuncia una caduta di profitti pari al 60%.

L'analisi sui profitti lordi dei primi 11 mesi dell'esercizio, alla fine del mese di giugno 2009, ha rilevato un crollo del 60% e non sembra possibile alcun recupero entro la fine dell'anno. Inoltre WOLSELEY ha deciso di chiudere le proprie attività in

MERCATO

Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Consult - Società di Ricerche strategiche di Mercato internazionali, specializzata nel settore dei materiali da costruzione e mercati correlati con sede a Londra (www.consultgb.com).

SETTORE SANITARIO

RUSSIA

KINGSFISHER intende espandere il suo network di distribuzione in Russia dai 9 attuali a 20 CASTORAMA entro il 2011. Per questa espansione, grazie ad alcune innovazioni nella logistica, è stata studiata una formula di punto vendita ridotto a 10.000 mq. con un'offerta di circa 30.000 referenze.

FINLANDIA

Il Gruppo KESKO stima il calo delle vendite in Finlandia pari al 23,4% entro fine anno; le vendite nelle altre aree di distribuzione di KESKO (Norvegia, Svezia, Russia, Bielorussia e Paesi Baltici) caleranno invece del 26,5%.

SANITEC, in accordo con EQT, suo maggiore azionista, ha ristrutturato la propria situazione finanziaria riducendo, grazie ad iniezioni di capitale, la propria esposizione da 969 milioni di € a 300 milioni di €.

L'operazione finanziaria ha lo scopo di garantire a SANITEC una solida piattaforma finanziaria con la quale espandere la propria attività.

INGHILTERRA

La domanda di nuove abitazioni cala in modo consistente.

Secondo la società di ricerche AMA, il 2008 si è chiuso con 176.000 nuove abitazioni costruite (-20% rispetto al 2007). Per il 2009 la stima si riduce ancora e scende a 113.000 nuove abitazioni. Per il 2010 è prevista una leggera ripresa con la costruzione di 140.000 nuove abitazioni, mentre si pensa di raggiungere i valori del 2007 (221.000 abitazioni) non prima della fine del 2013.

SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

EUROPA

I prezzi dell'acciaio rimangono piatti per il 3° trimestre 2009.

Belgio, Slovacchia e Repubblica Ceca, con un risparmio possibile di 200 milioni di sterline quest'anno.

Negli scorsi due anni WOLSELEY ha ridotto da 80.000 a 50.000 i propri dipendenti.

NORMATIVE

Area Legale Legislativa

Nuovi obblighi di pubblicità per le società Modifiche al codice civile

L'articolo 42 della legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009, ha introdotto importanti modifiche agli articoli 2250 e 2630 del codice civile, riguardanti rispettivamente gli obblighi di pubblicità per alcuni tipi di società ed il regime sanzionatorio in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi al Registro Imprese.

Ricordiamo che le società soggette all'obbligo di iscrizione al Registro Imprese devono indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni:

- sede della società;
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione;
- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (società di capitali);
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento;
- stato di unipersonalità (Spa ed Srl).

Con le modifiche introdotte dalla legge n. 88 all'art. 2250 del codice civile, le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè quello di pubblicare le informazioni sopra descritte anche nei siti web di cui dispongono le società stesse.

Per le società di capitali la legge ha inoltre previsto la facoltà di pubblicazione degli atti per cui è obbligatoria l'iscrizione o il deposito in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee.

Tale pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza fra l'atto in lingua italiana e quello pubblicato in lingua diversa, detti atti non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per la società la facoltà di dimostrare, da parte dei terzi medesimi, la conoscenza del contenuto dell'atto in lingua italiana.

A partire dal 29 luglio 2009, tutte le società che omettono di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dal nuovo art. 2250 c.c. incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro - secondo quanto previsto dell'articolo 2630 c. c. - da porsi a carico di ciascun componente dell'organo amministrativo.

Ritardo nei pagamenti

Saggio secondo semestre 2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto scorso è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che fissa all'1% il tasso di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo di pagamenti nelle transazioni commerciali, per il semestre compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2009.

Poiché tale tasso viene indicato al netto della maggiorazione del 7% prevista dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2002, il tasso effettivo da applicare per il secondo semestre 2009 è quindi pari all'**8%**. Si ricorda che tale determinazione del saggio di interessi è, in linea generale, derogabile dalle parti.

Autotrasporto

Aggiornamento costo chilometrico medio consumo gasolio

All'interno del sito internet www.mit.gov.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati pubblicati gli indici di costo del carburante per chilometro e le relative quote di incidenza sui costi dei servizi di autotrasporto di merci in conto di terzi, aggiornati alla luce della rilevazione del costo medio del gasolio per il mese di Giugno effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Tali elaborazioni, nelle more delle determinazioni dell'Istituto Osservatorio sulle attività di autotrasporto, e fatta salva l'autonomia negoziale delle parti di prezzi e condizioni nei contratti stipulati in forma scritta ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore, devono essere rispettate nella fissazione dei corrispettivi per i servizi di autotrasporto di merci in conto terzi.

Tempestività pagamenti amministrazioni pubbliche

Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009 la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 in materia di "Pagamenti delle Amministrazioni dello Stato in favore delle imprese private".

La direttiva, nell'ottica di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legge anticrisi 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 dello scorso 3 agosto), in materia di iniziative e misure per assicurare tempestività nei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche, dispone che le Amministrazioni dello Stato devono provvedere ad emettere, "non appena saranno disponibili le occorrenti risorse finanziarie, e non oltre il 1° agosto 2009", i titoli di pagamento per crediti esigibili vantati dalle imprese private per somministrazioni, forniture e appalti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta gli atti occorrenti ai fini dell'attribuzione alle suddette Amministrazioni di un iniziale ammontare di risorse finanziarie, in termini di cassa, pari a 7 miliardi di euro, nelle more di approvazione del disegno di legge di assestamento per l'anno 2009.

Piano casa

Legge regione Piemonte

Con la legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica", il Piemonte ha dato attuazione al "Piano casa". Anche in questo caso viene prevista la possibilità di effettuare interventi di ampliamento in deroga, relativamente alle unità edilizie uni e bi-familiari (destinazione d'uso residenziale).

La percentuale di incremento volumetrico è pari al 20% della cubatura esistente, fino ad un massimo di 200 metri cubi; in ogni caso, a intervento concluso, la volumetria complessiva non può superare la soglia massima dei 1.200 metri cubi.

Gli interventi ammessi devono essere accompagnati da opere atte a ridurre almeno del 40% il fabbisogno di energia primaria dell'immobile.

La legge piemontese rimette ai singoli Comuni la possibilità di consentire ampliamenti derivanti da più ampi interventi di demolizione e ricostruzione; in questi casi, non è necessario che si tratti di immobili interamente a destinazione residenziale, restando consentita una destinazione d'uso diversa, a condizione che il volume non abitativo non superi il 25% di quello complessivo dell'edificio.

Anche in questi casi è previsto il raggiungimento di specifici standard di rendimento energetico, sulla base dei quali vengono ammessi ampliamenti della cubatura esistente, da un minimo del 25% ad un massimo del 35%.

La legge prevede precise limitazioni all'applicabilità delle norme attuative del "Piano casa": in particolare, i bonus volumetrici non sono ammessi nei centri storici, in caso di edifici di valore storico-artistico o ambientale, nei parchi nazionali o aree protette.

I "fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva", per i quali sia esaurita la superficie utile lorda (SUL) consentita, possono essere sopralcati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, per un aumento massimo del 30 per cento della SUL esistente.

Negli edifici produttivi o artigianali è consentito realizzare interventi di ampliamento pari al 20 per cento della SUL, con un massimo di 200 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi. E' importante evidenziare che in caso di edilizia non residenziale non è prescritto il raggiungimento di determinati obiettivi legati al rendimento energetico. Il testo integrale della legge regionale è disponibile all'interno del portale associativo, nella nuova sezione dedicata al "Piano casa".

LINK: www.angaisa.it • Area Normative • Piano Casa.

Piano casa

Legge regione Veneto

Con la legge regionale n. 14 dell'8 luglio 2009, il Veneto ha introdotto le norme "a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile".

A differenza di altri provvedimenti regionali, la legge veneta non prevede l'obbligo di utilizzare fonti di energia alternative nell'ambito dell'intervento edilizio, ma si limita a prevedere, in questi casi, la concessione di ulteriori bonus volumetrici.

Ampliamenti. L'art. 2 consente ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti fino al 20% se destinati ad uso residenziale, e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.

Viene concesso un ulteriore incremento volumetrico percentuale del 10%, nel caso in cui vengano utilizzate tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh.

Non sono previsti limiti concernenti la tipologia edilizia delle costruzioni (uni e bifamiliari, case a schiera, edifici condominiali); nel caso in cui si tratti di fabbricati condominiali, l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna unità immobiliare (es. appartamento a piano terra con scoperto esclusivo per il quale potrebbe essere chiesto l'ampliamento volumetrico pro quota spettante). Ulteriori regole specifiche disciplinano gli ampliamenti delle case a schiera. Particolarmente interessante la definizione di "ampliamento" contenuta nella legge n. 14. Dopo aver richiamato la regola generale in base alla quale l'ampliamento deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente, viene prevista una significativa eccezione: "ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armoniosa estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale". L'art. 4 introduce inoltre la possibilità di ampliare, fino ad un massimo del 20%, alcune "attrezzature all'aperto" ricadenti in area demaniale: stabilimenti balneari con strutture fisse, infrastrutture private adibite a campeggi e a impianti sportivi e ricreativi.

Demolizioni e ricostruzioni. L'intervento può riguardare edifici realizzati anteriormente al 1989, che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.

Sono ammessi aumenti di volume fino al 40% della cubatura esistente per le abitazioni, e fino al 40% della superficie coperta per gli edifici adibiti a uso non residenziale. Nel caso in cui il vecchio edificio fosse già stato demolito o fosse in corso di demolizione e, al momento dell'entrata in vigore della legge (11 luglio 2009) la ricostruzione non fosse ancora avvenuta, viene prevista la possibilità di presentare una variante in corso d'opera per ottenere gli ampliamenti di cui sopra. Quale ulteriore incentivo, la legge prevede che per gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione debba essere corrisposto un contributo di costruzione ridotto del 60% rispetto alle normali tabelle parametriche, nel caso in cui gli incrementi volumetrici siano relativi a edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario.

Rinviamo le aziende interessate al testo della legge (disponibile all'interno del portale associativo),

nella quale sono contenute ulteriori disposizioni atte ad incentivare l'installazione di impianti solari e fotovoltaici (art. 5) e sono fornite tutte le indicazioni circa il titolo edilizio necessario (DIA) ed i termini di efficacia temporale della normativa.

LINK: www.angaisa.it • **Area Normative** • **Piano Casa**.

Scheda di trasporto Circolari interministeriali

Segnaliamo che con due recenti circolari, rispettivamente del 17 luglio e del 6 agosto, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno fornito ulteriori disposizioni operative sulle modalità di utilizzo della scheda di trasporto (vedi "ANGAISA Informa" n. 241 del 15.07.09). In particolare, sono state fornite precisazioni in riferimento a:

- possibilità di utilizzo di copie delle schede di trasporto;
- documenti da compilare in caso di trasporto di cose a carico completo dirette a destinatari diversi;
- possibilità di indicazione dei soggetti della filiera attraverso l'impiego di codici convenzionali;
- data certa dei contratti stipulati in forma scritta;
- adempimenti in caso di sub-vezioni;
- modalità di compilazione in caso di consorzi di imprese di trasporto;
- conservazione della scheda di trasporto
- documenti per il trasporto internazionale di cose;
- annotazioni degli organi di controllo sulla scheda di trasporto;
- documenti equipollenti e trasporti esenti dall'obbligo della scheda (collettame).

In riferimento a quest'ultimo punto, le Amministrazioni si sono riservate di fornire ulteriori precisazioni, con successiva Circolare, a seguito degli approfondimenti tecnico-giuridici in corso sulle diverse fattispecie.

Le citate circolari ministeriali sono disponibili all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • **Normative Area Legale e Legislativa** • **Circolazione** • **Autotrasporto**.

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo - Indici ISTAT

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27.08.09 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di luglio 2009, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78. La variazione annuale luglio 2008 - luglio 2009 è pari a meno 0,1 (75%= - 0,075). La variazione biennale luglio 2007 - luglio 2009 è pari a più 3,9 (75%= 2,925).

Fisco

Trattamento fiscale terreni su cui insistono i fabbricati. Risoluzione Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 237/E

del 25 agosto 2009 fornisce chiarimenti circa le plusvalenze realizzate dalla cessione di un terreno comprensivo di fabbricato nell'ambito di un contratto di lease back.

Tali plusvalenze sono integralmente tassabili in quanto concorrenti alla formazione del reddito imponibile secondo i criteri del Tuir (art. 86, comma 4), ossia nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. A nulla rileva, quindi, la circostanza secondo cui tali plusvalenze, in sede di riacquisto in leasing, rappresentano costi indeducibili per la società acquirente. Infatti, l'art. 36, comma 7, del D.L. n. 223/2006 afferma che "ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza".

Con specifico riferimento ai canoni di locazione finanziaria versati al momento del riacquisto in leasing dell'immobile viene affermata l'indeducibilità in misura pari al 20% (30% per i fabbricati industriali) della quota capitale finanziata. Viene, quindi, confermato l'orientamento già espresso nel 2007 con la circolare n. 11/E del 16 febbraio in base alla quale, con riferimento all'ipotesi di cessione dell'immobile, la cessione dell'area comprensiva di fabbricato genera un'unica plusvalenza pari alla differenza tra il corrispettivo pagato e il costo fiscalmente riconosciuto dell'area comprensiva di fabbricato. Le norme fiscali, infatti, prevedono la necessità di effettuare lo scorporo tra il valore del terreno e quello del fabbricato solo ai fini della determinazione della quota (riferibile al fabbricato) che può essere ammortizzata e non anche ai fini della relativa plusvalenza di cessione.

Normative tecniche

Detrazione fiscale 55%

Definizione impianto termico

Con la risoluzione n. 215/E del 12 agosto scorso, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che una delle condizioni fondamentali per poter fruire della detrazione fiscale 55%, per tutti gli interventi "agevolabili" ad eccezione dell'installazione di pannelli solari, resta la presenza di impianti di riscaldamento funzionanti negli ambienti in cui si realizza l'intervento finalizzato al risparmio energetico.

A tale proposito l'Agenzia conferma che anche un semplice impianto costituito da tre camini ed una stufa fissa, con potenza complessiva al focolare superiore ai 15 kW, deve essere considerato, ai fini della normativa 55%, "impianto termico".

Viene infatti richiamata la definizione contenuta nel decreto legislativo n. 311 del 29.12.2006 ("Disposizioni correttive ed integrative al d. lgs. 19 agosto 2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"). La definizione di cui al punto 14, allegato A, stabilisce che per "impianto termico" si intende un "impianto tecnologico destinato alla cli-

matizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW". Il testo integrale della citata risoluzione è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Normative Tecniche • Rendimento energetico • Detrazioni 55%.

Detrazione fiscale 55%

Chiarimenti ENEA

Riportiamo di seguito due recenti chiarimenti dell'ENEA, pubblicati all'interno del sito internet dedicato all'efficienza energetica (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>), concernenti l'applicazione della normativa riguardante la detrazione fiscale del 55%, alla luce delle novità introdotte dalla recente emanazione delle "linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (D.M. 26.06.2009) e dalla legge n. 99 del 23 luglio scorso.

D - Con il varo delle "linee guida", di cui al DM 26/6/09 attuativo del D. Lgs. 192/05, che introducono l'obbligo della certificazione energetica per gli edifici, cosa cambia per quanto riguarda la documentazione necessaria per le detrazioni del 55%? In altre parole, è ancora sufficiente compilare l'attestato di qualificazione energetica o è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica?

R - In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che, ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, sia ancora sufficiente produrre l'attestato di qualificazione energetica attraverso il nostro sito.

D - Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione.

Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa semplificazione?

R - L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007.

Al momento non ci sono ulteriori chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo Economico su quali debbano essere, invece, i documenti da presentare e pertanto, in attesa di tali delucidazioni, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio <http://finanziaria2009.acs.enea.it>, lasciando in bianco l'allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto.

NOTIZIE VARIE

Convenzione ANGAISA - AIVEBS



Ricordiamo che è operativo fino al 31.12.2009

l'accordo-quadro ANGAISA - Aive Business Solutions, la Business Unit del Gruppo AIVE che si rivolge alle PMI dell'Industria, dei Servizi e della Distribuzione.

Una rinnovata attenzione agli investimenti IT è essenziale per la crescita e lo sviluppo delle PMI. La necessità di consolidare, innovare ed internazionalizzare i sistemi informativi trova adeguate risposte nell'offerta AIVE Business Solutions: le soluzioni proposte sono già una componente strutturale della creazione del valore per gli oltre 600 clienti attivi.

AIVEBS ha maturato una vasta esperienza nello sviluppo di soluzioni gestionali per diversi settori merceologici, compresi quelli dell'industria e del commercio. In particolare, grazie alla Partnership con Microsoft Dynamics e con SAP è in grado di offrire un'ampia gamma di funzionalità, che risolvono tutti gli aspetti della realtà aziendale quali: contabilità, controllo gestione, gestione della produzione, logistica, vendita, commercio elettronico (Commerce Portal e User Portal), Customer Relationship Management (CRM) e Supply Chain Management (SCM). Sono molte le aziende nazionali ed internazionali che hanno scelto le soluzioni di Microsoft Dynamics, SAP e AIVEBS.

Fra gli strumenti realizzati da AIVEBS segnaliamo la suite "Michelangelo", un prodotto gestionale completo in grado di fornire e trattare al meglio tutte le informazioni e le transazioni che si sviluppano nelle aziende di commercio e di distribuzione di termoidraulica, arredobagno, edilizia e piastrelle.

Aivebs riserva a tutte le aziende associate condizioni di particolare favore, sia nel costo delle licenze software che dei servizi, per tutta la fase di installazione, attivazione e formazione di "Michelangelo". Ulteriori informazioni sono disponibili nell'Area Soci del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Area Soci • Agevolazioni Soci.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 244 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Convenzione ANGAISA - AIVEBS.
- ▶ Detrazione fiscale 55%. "Istruzioni per l'uso" 2009.
- ▶ Detrazione fiscale 55%. Risoluzione Agenzia Entrate n. 215/E del 12.08.2009.
- ▶ Piano casa. Piemonte. Legge regionale n. 20 del 14.07.2009.
- ▶ Piano casa. Veneto. Legge regionale n. 14 del 08.07.2009.
- ▶ Scheda di trasporto. Circolari ministeriali 17.07.2009 e 06.08.2009.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre
pubblicate su:



periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.